

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di marzo.

14-03-2011

In Roma, Via Giuseppe Marchi n. 10.

Innanzi a me dottor RENATO CARRAFA, Notaio in Bracciano, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

MAIORANA VINCENZO nato a San Cataldo, il giorno 4 settembre 1942, domiciliato a Roma, Viale Ippocrate n° 96, codice fiscale MRN VCN 42P04 H792Z;

VENDETTI MARIA RITA nata a Roma, il giorno 16 novembre 1947, ed ivi domiciliata Viale Ippocrate 96, codice fiscale VND MRT 47S56 H501H;

PROIETTI ANGELO nato a Roma, il giorno 12 marzo 1946, ed ivi domiciliato Via Olindo Malagodi 14, codice fiscale PRT NGL 46C12 H501P.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali vengono e stipulano quanto segue:

1. Tra i comparenti viene costituita un'associazione denominata:

"NOI MERIDIONALI"

La cui sede, scopi e funzionamento sono contenuti nello statuto che, filmato dai comparenti e da me notaio, si allega sotto la lettera "A" al presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

2. In deroga alle norme statuarie il Direttivo della Associazione per i prossimi due anni e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Viene così costituito:

VINCENZO MAIORANA, quale Presidente

MARIA RITA VENDETTI

ANGELO PROIETTI

3. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti ed eventualmente quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra IL Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico degli associati e dell'associazione in solido.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo approvano. Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me Notaio, occupa di un foglio le prime due facciate per intero e quanto fin qui della presente e sottoscritto alle ore diciannove e minuti venti.

F.TO: VINCENZO MAIORANA-MARIA RITA VENDETTI-ANGELO PROIETTI

RENATO CARRAFA NOTAIO.

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 73397/11266
STATUTO**

Art.1

L'associazione "NOI MERIDIONALI" ha come finalità preminente:

-La difesa dei diritti e della Dignità dei Meridionali e si rivolge, trasversalmente, a coloro i quali pur avendo avuto esperienze politiche diverse ne condivida il progetto

-Il riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini e non, che dovrebbe essere automatico.

Per la politica e patrimonio culturale dei Governi centrali, regionali, provinciali e comunali ispirandosi ai principi del "nuovo meridionalismo". Il nuovo meridionalismo è una corrente di pensiero, è amore per la propria terra e per la propria gente, è rivendicazione dei propri diritti, è battaglia di DIGNITA', è voglia di pulizia morale e di giustizia

sociale e vuole rappresentare un modello sociale e di sviluppo non solo per il Meridione d'Italia ma per tutti i meridioni d'Europa e del Mondo;

-La difesa e lo sviluppo delle condizioni sociali ed economiche dei meridionali, con particolare riguardo alla carenza di infrastrutture, all'altissimo tasso di disoccupazione generale e giovanile;

-“Noi Meridionali” è un'associazione che non vuole dividere l'Italia, oggi divisa in un Nord ricco ed un Sud povero, ma semmai riunirla in un'unica realtà, non solo geografica, ma socio-economica.

Non è contro il Nord, solo a favore del Sud di cui difenderà Diritti e Dignità.

Il movimento si propone di rimuovere la vera dell'arretratezza del Meridione rappresentata dalla classe politica che invece di perseguire interessi della collettività ha privilegiato interessi personali.

L'associazione promuoverà ogni iniziativa a favore dei giovani nati nel Sud al fine di garantire loro le stesse opportunità di cui oggi godono i loro coetanei del Nord.

“NOI MERIDIONALI” vuole essere erede della grande tradizione meridionalista e vuole rappresentare una forza elettorale in grado di assumere il ruolo di guida delle politiche regionali e di condizionare anche le scelte della politica nazionale ed europea.

I riferimenti ideali dell'associazione sono FORTUNATO, SONNINO, FRANCHETTI, NITTI, SALVEMINI, DE VITI DE MARCO, DORSO, VILLARI, STURZO, SARACENO, NOCELLA e tanti altri.

“Noi Meridionali” è un movimento politico trasversale, non appartiene né alla destra, né alla sinistra pur riassumendo i valori di entrambi e garantisce la tutela dei cittadini tutti e dei lavoratori, la difesa dei loro diritti al lavoro, la tutela professionale, economica, sociale, e morale; l'affermazione dei principi che si ispirano ai valori, alla cultura e alle tradizioni MERIDIONALISTE nel rispetto della più ampia democrazia, libertà ed autonomia affermati nella Carta Costituzionale.

L'associazione “NOI MERIDIONALI” è una Organizzazione Politica, considera la pace fra i popoli, la giustizia e la libertà, la tolleranza e la solidarietà, condizione indispensabili di ogni progresso economico, civile e sociale dell'Umanità.

Alla “NOI MERIDIONALI” possono aderire tutte le realtà civili, associative e lavorative pubbliche o private che a qualsiasi titolo abbiano rapporti con il Meridione, dal punto di vista economico e funzionale.

ART. 2

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la “NOI MERIDIONALI” si può collegare mediante rapporto federativo con altre organizzazioni che ne condividono pienamente i metodi e le finalità.

ART 3

La “NOI MERIDIONALI” ha la propria sede legale in Roma, Viale Ippocrate n° 96.

ART 4

Per il raggiungimento delle proprie finalità “NOI MERIDIONALI” realizza l'unità politica e organizzativa dei cittadini del meridione nonché dei dipendenti e dei pensionati sia di enti privati che delle amministrative pubbliche, anche con rapporto di lavoro di diritto privato.

Organizza i cittadini, i migranti, i lavoratori e i pensionati e li guida nelle lotte per la difesa dei loro diritti e dei loro interessi.

Favorisce tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi della organizzazione.

Gestisce i rapporti con le amministrative pubbliche, con gli Enti autarchici e non, con gli Enti pubblici economici e non, con le Agenzie e non, con le altre organizzazioni politiche e gli altri organismi rappresentativi.

Promuove iniziative di carattere sociale e culturale e collegamenti con organizzazioni, anche internazionali, rappresentative di interessi compatibili con quelli della “NOI MERIDIONALI”

Assume la gestione di strutture o servizi compatibilmente con il raggiungimento degli scopi sociali.

Rafforza la democrazia, sviluppando tutti gli strumenti di partecipazione che consolidano la coscienza associativa dei cittadini.

ART 5

“NOI MERIDIONALI” si struttura come un'organizzazione diffusa sul territorio, capace di rispondere ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini, con particolare riguardo a quelli del meridione, secondo un coerente indirizzo di politica sociale e liberalista deciso dagli organi democraticamente eletti nel Congresso.

ART. 6

Possono aderire alla “NOI MERIDIONALI” tutte le persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni ed associazioni che condividono le finalità e intendano perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto.

L'adesione è accettata dal Direttivo. Le persone fisiche sono ammesse ad aderire alla "NOI MERIDIONALI" senza alcuna discriminazione fondata su opinioni politiche, credo religioso o nazionalità.

Non possono aderire coloro che siano stati condannati per reati di corruzione e di concussione o per altri illeciti penali che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità della "NOI MERIDIONALI", valutata di volta in volta dal Direttivo. Il socio che intende recedere dalla "NOI MERIDIONALI" deve darne comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto immediatamente. I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il potere di decidere in merito all'esclusione e alla revoca dei soci spetta al Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Direttivo, su proposta del Presidente, nomina persone fisiche in qualità di membri onorari.

Nessun associato può agire in nome e per conto della "NOI MERIDIONALI" senza una preventiva autorizzazione del Presidente.

La qualità di socio cessa in caso di mancato pagamento della quota associativa.

ART. 7

Tutti gli iscritti alla "NOI MERIDIONALI" possono essere eletti negli organi statutari esercitano l'elettorato attivo nei Congressi e negli organismi direttivi;

hanno obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le decisioni assunte da gli organismi eletti nei Congressi;

Sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura decisa dagli organismi statutari della "NOI MERIDIONALI"

ART. 8

Alla "NOI MERIDIONALI" è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.9

Alla "NOI MERIDIONALI" è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad associazioni con finalità benefiche o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

ART. 10

A tutti gli iscritti della "NOI MERIDIONALI" è garantito il diritto di voto e possono essere eletto negli organismi statutari secondo quanto stabilito dai regolamenti;

hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le decisioni assunte dagli organi statutari;

sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità stabilite al precedente art. n 7 .

Per le prestazioni fornite, al Segretario e agli addetti di segreteria spetta un compenso forfetario mensile nella misura stabilita annualmente dal Direttivo. A tutti gli iscritti, comunque, potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate per l'attività prestata.

ART. 11

Alla "NOI MERIDIONALI" è fatto obbligo di redigere e di approvare entro e non oltre i primi 60 giorni dell'anno successivo a quello di riferimento un rendiconto economico e finanziario.

ART. 12

Sono organi della "NOI MERIDIONALI" :

Congresso;

Il Direttivo;

Il Segretario;

La Segretaria;

il Collegio dei Sindaci Revisori;

Il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sono elettive.

ART. 13

Il Congresso è il massimo organo deliberante della "NOI MERIDIONALI".

Nel Congresso il dibattito è aperto agli iscritti, ai relatori ed agli invitati, mentre la possibilità di votare è riservata ai delegati eletti dalle sezioni periferiche con il rapporto di un delegato per ogni cento iscritti.

Il Congresso ordinario di norma, viene indetto ogni due anni.

Possono essere convocati Congressi straordinario, è convocato dal Direttivo almeno trenta giorni prima.

Il Congresso elegge il Direttivo, fissandone preventivamente il numero dei componenti. Elegge inoltre il Collegio di Sindaci Revisori e quello dei Proviviri.

ART. 14

Il Direttivo elegge al suo interno il Segretario Generale che a sua volta propone e ne chiede l'approvazione agli stessi, i componenti la Segreteria Regionale, al cui interno dovranno essere eletti il Segretario Organizzativo e il Segretario Amministrativo.

ART. 15

Il Direttivo, su proposta del Segretario Generale, per qualsivoglia motivo, può ricorrere alla cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei componenti stessi, sia per sostituire componenti degli Organi Statutari dimissionari o raggiunti da provvedimenti di natura disciplinare sia per incrementare il numero dei componenti del Direttivo stesso. Il Direttivo nominerà i primi Segretari Regionali e Locali con durata massima di due anni.

ART. 16

Il Direttivo si riunisce su convocazione della Segreteria ordinariamente, almeno una volta all'anno, e straordinariamente su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. La votazione è palese. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri e il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale.

ART. 17

La Segreteria si riunisce ordinariamente dietro convocazione del Segretario e straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

La Segreteria è l'organo esecutivo che:

provvede alla esecuzione delle decisioni del Direttivo;

delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, da sottoporre alla ratifica del Direttivo nella sua prima riunione;

cura la gestione ordinaria dell'attività dell'Organizzazione.

La Segreteria viene eletta dal Segretario Generale. La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità decide il Segretario.

ART. 18

Il Segretario è il rappresentante legale della "NOI MERIDIONALI";

egli è il massimo responsabile delle deliberazioni degli organi statutari. Coordina inoltre i lavori della Segreteria e del Direttivo.

ART. 19

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito tre componenti titolari e due supplenti, che eleggono al loro interno il Presidente. Esercita le sue competenze nella verifica periodica della contabilità e relaziona in proposito al Congresso.

ART. 20

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti componenti e due supplenti, che eleggono al loro interno il Presidente. Ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli iscritti e propone al Direttivo all'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto. Il Collegio dei Probiviri, convoca il congressi se entro i termini previsti dall'art.13 non vi ha provveduto il Direttivo.

ART. 21

A carico di un iscritto resosi colpevole di inosservanze alle norme statutarie o alle decisioni validamente adottate dai competenti organi, nonché di comportamenti o compimento di atti che comunque rechino, o siano suscettibili di recare danno morale o materiale alla Associazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti:

richiamo verbale;

richiamo scritto;

diffida;

sospensione da uno a sei mesi dall'Associazione e revoca da eventuali incarichi o mandati;

espulsione;

Tutte le sanzioni sono di esclusiva competenza del Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri.

ART. 22

"NOI MERIDIONALI" su mandato del Segretario, si può articolare sul territorio regionale e provinciale. La nomina dei responsabili locali non potrà avere durata superiore ai due anni. La nomina dei primi segretari regionali e locale sarà di competenza del Direttivo, successivamente saranno nominati su base elettiva. Le sezioni locali verranno organizzate e regolamentate in base ad un regolamento che dovrà essere emanato dal Direttivo.

ART. 23

La Segreteria delle unità periferiche (regionali e provinciale) si avvarrà di disponibilità finanziarie che verranno determinate dalla Segreteria.

ART. 24

Lo Statuto della "NOI MERIDIONALI" viene integrato da appositi regolamenti eventualmente predisposti e deliberati dal Direttivo Nazionale o dall'Assemblea degli iscritti.

F.TO: VINCENZO MAIORANA-MARIA RITA VENDETTI-ANGELO PROIETTI-RENATO CARRAFFA NOTAIO.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USI CONSENTITI DALLA LEGGE E
COMPOSTO DI N. TRE FOGLI.

Bracciano, li quindici marzo duemilaundici.

RENATO CARRAFFA NOTAIO IN BRACCIANO.